

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Dipartimento Amministrativo


Servizio Acquisti Metropolitan
Settore Coordinamento attività amministrativa, servizi
finanziari, socio-assistenziali, alberghieri e concessioni

Il Direttore

PROCEDURA APERTA

CAPITOLATO SPECIALE

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ ABILITATIVE E PSICO-EDUCATIVE
A FAVORE DI UTENTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN TUTTE LE
ETÀ DELLA VITA E IN TUTTE LE FASI DEL PERCORSO DIAGNOSTICO-
TERAPEUTICO PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA-IRCCS SCIENZE
NEUROLOGICHE**



INDICE

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

ART. 3 – UTENZA

ART. 4 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO ORARIO

ART. 5 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

ART. 6 - FORMAZIONE E SUPERVISIONE

ART. 7 - COMPETENZE

ART. 8 - LOCALI, ATTREZZATURE E ARREDI

ART. 9 – SERVIZI COMPLEMENTARI

ART. 10 – VERIFICA E CONTROLLO

ART. 11 - DURATA DEL SERVIZIO

ART. 12 – PERIODO DI PROVA

ART. 13 – PREZZI DEL SERVIZIO

ART. 14 - REVISIONE PREZZI

ART. 15 – RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

ART. 16 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

ART. 17 - SCIOPERI

ART. 18 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA

ART. 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

ART. 20 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

ART. 21 – DANNI A PERSONE E COSE

ART. 22 – SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

ART. 23 – CLAUSOLA SOCIALE

ART. 24 - PENALITÀ

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


ART. 26 - RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 27 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

ART. 28 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL
19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA

ART. 29 – SPESE ACCESSORIE

ART. 30 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE



PREMESSA

Il Programma Regionale Integrato Autismo (PRI-A) individua le finalità e il modello organizzativo necessari per la presa in carico delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico in tutte le età della vita e in tutte le fasi del percorso diagnostico-terapeutico. Il PRI-A considera il trattamento psico-educativo come elettivo per l'autismo; tale trattamento deve essere condotto nell'ambito di una presa in carico globale, da parte di una rete di servizi formati adeguatamente per fornire un intervento precoce, intensivo e strutturato. La rete dei Servizi si integra in un modello di sistema curante con tutti i soggetti coinvolti, per la attuazione di programmi individualizzati, condivisi con la famiglia, secondo le caratteristiche dei singoli soggetti.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione di uno specifico servizio che organizzi ed espliciti attività abilitative e psico-educative destinate a persone con Disturbi dello Spettro Autistico (F84/ICD-10) dell'Azienda USL di Bologna-IRCCS Scienze Neurologiche in tutte le età della vita e in tutte le fasi del percorso diagnostico-terapeutico, secondo le finalità e il modello organizzativo previsti dal Programma Regionale Integrato Autismo (PRI-A) e dal DGR 640/19.

Le attività sono specificatamente rivolte allo sviluppo delle competenze di persone con Disturbo dello Spettro Autistico (F84 dell'ICD-10) in tutte le età della vita e in tutte le fasi del percorso diagnostico- terapeutico in carico all'Azienda USL di Bologna-IRCCS Scienze Neurologiche e possono attuarsi sia nelle sedi aziendali preposte che a domicilio del paziente o in altri luoghi di riferimento per l'utente.

Si richiede altresì la fornitura di attività inerenti la formazione. Tutte le attività saranno soggette a supervisione, anche da parte dell'aggiudicante.


ART. 2 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Le attività psico-educative e abilitative sono destinate alla definizione e attuazione di progetti di cura e abilitazione forniti a persone con Disturbo dello Spettro Autistico in tutte le età della vita e in tutte le fasi del percorso diagnostico-terapeutico in carico all'Azienda USL di Bologna-IRCCS Scienze Neurologiche.

Le suddette attività hanno la finalità di:

- partecipazione alla valutazione funzionale
- partecipazione alla formulazione del programma abilitativo e psico-educativo
- partecipazione alla restituzione ed ai colloqui con la famiglia
- partecipazione ad attività di supporto alla famiglia
- attuazione del programma abilitativo e psico-educativo nei contesti di vita: scuola, famiglia, tempo libero
- collaborazione con la rete degli interventi, forniti con le risorse della scuola e dei servizi.

Il Servizio di cui al presente appalto si occupa di quest'area di intervento in stretta relazione con i Servizi e in sinergia con le attività dell'associazionismo, del volontariato e del privato sociale.



ART. 3 – UTENZA

I destinatari del Servizio di cui al presente capitolato sono persone con Disturbo dello Spettro Autistico (F84 dell'ICD-10) in tutte le età della vita e in tutte le fasi del percorso diagnostico-terapeutico in carico all'Azienda USL di Bologna-IRCCS Scienze Neurologiche, per i quali il progetto complessivo formulato dallo Spoke Autismo indica la necessità di attivare interventi psico-educativo-abilitativi. L'intervento dello Spoke Autismo persegue le finalità e utilizza il modello organizzativo del PRI-A.

ART. 4 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO ORARIO

Il servizio dovrà essere svolto in maniera continuativa, da personale fornito dall'aggiudicatario secondo i piani di lavoro coerenti con l'attività dello Spoke Autismo e le indicazioni fornite dal Direttore del Programma Integrato Disabilità e Salute, dal Direttore UOSD Disturbi del Neurosviluppo e dal Responsabile del Percorso Appropriatelyzza e Qualità delle Prestazioni Sanitarie-Riabilitative Acquisite-Area Dater della Riabilitazione .


L'aggiudicatario, previa comunicazione, dovrà garantire la partecipazione alle riunioni di servizio laddove l'ordine del giorno coinvolga gli educatori professionali e agli incontri di programmazione e verifica degli interventi.

La valutazione funzionale e l'elaborazione dei programmi abilitativi e psico-educativi si attueranno all'interno delle equipe del Team Autismo.


Si realizzeranno momenti di raccordo tra gli operatori referenti dei Team Autismo (Spoke, referenti territoriali dello Spoke, UOC NPI Ospedale Bellaria, UOC Clinica Neurologica), operatori NPIA Servizio Territoriale e Servizi Adulti (CSM e DASS) e educatori dell'aggiudicatario, prevedendo scambi informativi corredati da idonea documentazione:

- presentazione della valutazione e condivisione del progetto
- valutazione congiunta dei tempi e delle modalità di realizzazione
- valutazioni in itinere
- valutazione conclusiva.

Segue tabella indicativa:



| | Attività | Utenti in carico | Indicatore quantitativo |
|---|--|-------------------------|--|
| ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI | Attività di osservazione abilità Partecipazione a discussione casi | 800 circa | Interventi abilitativi e psicoeducativi diretti a favore di un minimo di 800 ed un massimo di 1.000 pazienti/anno |
| ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE | Partecipazione alla valutazione funzionale ed elaborazione dei programmi abilitativi e psico-educativi | | |
| | Bilancio di competenze | | |
| | Incontri e supporto famiglie o altri interlocutori trasversali ai progetti | | |
| | Attività propedeutiche a progetti area scuola formazione lavoro | | |
| | Partecipazione a riunioni di servizio | | |
| | Refertazione, inserimento dati, video, report sulle attività | | |
| ATTIVITÀ INTERVENTI ABILITATIVI E PSICOEDUCATIVI A DIRETTO CONTATTO CON L'UTENZA | Prestazioni psico-educative Individuali e di gruppo realizzate con tecniche cognitivo-comportamentali | | |
| | Laboratori espressivi/abilitativi | | |
| | Attività finalizzate all'acquisizione delle abilità sociali | | |
| | Attività di supporto ai percorsi scuola-formazione-lavoro | | |
| ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO | Coordinamento delle risorse educative coinvolte per l'attivazione del progetto | | |



Per la gestione del servizio in questione dovrà essere presentato, redatto dalla Ditta che si candida nella gara, un dettagliato progetto che andrà valutato dalla Commissione giudicatrice. Tale progetto sarà successivamente visionato dal Direttore del Programma Integrato Disabilità e Salute, dal Direttore UOSD Disturbi del Neurosviluppo e dal Responsabile del Percorso Appropriately e Qualità delle Prestazioni Sanitarie-Riabilitative Acquisite-Area Dater della Riabilitazione per eventuali adattamenti da applicare nella pratica quotidiana.

Nel progetto dovranno essere individuate le modalità di gestione di attività nei diversi contesti di vita (casa, scuola, territorio) con programmazione anche in orario serale e nei fine settimana. Sono previste anche attività di coordinamento per progetti specifici (ad esempio summer camp o respite care).

Per l'attuazione dei programmi abilitativi e psico-educativi definiti dallo Spoke Autismo, l'organizzazione del servizio deve garantire una certa flessibilità nella gestione delle attività previste. Il servizio dovrà essere svolto su dodici mesi all'anno. Di norma l'orario degli operatori sarà distribuito dal lunedì al venerdì e, in caso di particolari progetti che lo richiedano, sarà possibile estenderlo ai giorni prefestivi e festivi.

Gli operatori della ditta aggiudicataria dovranno garantire almeno 12 ore giornaliere di apertura dal lunedì al venerdì e 6 ore il sabato mattina.

ART. 5 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio attraverso l'incarico a personale di comprovata esperienza nella gestione del servizio, in possesso del titolo di educatore professionale attestato da:


- laurea in educatore professionale abilitante all'esercizio della professione conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
- diploma universitario di educatore professionale conseguito ai sensi del D.M. 520/98.
- titoli dichiarati equipollenti all'educatore professionale ai sensi del D.M. 27 luglio 2000
- titoli dichiarati equivalenti all'educatore professionale ai sensi della Legge 42/99

- Iscrizione all'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione.

Il curriculum del personale deve prevedere un'adeguata e specifica formazione - preferibilmente con titolo di Analista del comportamento con master di I o II livello - ed esperienza comprovate nell'ambito delle tecniche cognitivo-comportamentali per l'attuazione dei programmi abilitativi e psico-educativi dei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico con un approccio cognitivo-comportamentale supportato dalla rilevazione dei dati.

L'Azienda USL si riserva il diritto di verificare la coerenza del curriculum e di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire un costo per l'Azienda stessa.

È richiesta una attività di coordinamento delle risorse educative coinvolte nel progetto.



È inoltre da prevedere un servizio di segretariato per attività di front-office, ausilio nella pianificazione delle attività, comunicazione data appuntamenti, invio modulistica e relazioni cliniche, segreteria organizzativa dei corsi formazione.

ART. 6 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE

L'aggiudicatario, secondo le indicazioni del Direttore del Programma Integrato Disabilità e Salute, del Direttore UOSD Disturbi del Neurosviluppo e del Responsabile del Percorso Appropriatazza e Qualità delle Prestazioni Sanitarie-Riabilitative Acquisite-Area Dater della Riabilitazione, dovrà prevedere iniziative di formazione continua del proprio personale, attraverso la redazione di un programma annuale che comprenda l'attivazione di corsi, incontri e stage in merito alle attività e alle competenze richieste. A queste iniziative sarà prevista la partecipazione anche del personale dipendente dell'Azienda, del personale educativo dei Comuni e degli insegnanti di sostegno e curricolari, secondo una programmazione concordata tra gli enti coinvolti.

L'aggiudicatario dovrà consentire al proprio personale la partecipazione alle iniziative formative promosse dall'Azienda USL, qualora ritenute di importanza per il servizio e per il target di utenti in carico.

Per la formazione continua dovranno essere utilizzate anche le iniziative presenti nella rete istituzionale: ASL, Ufficio Scolastico Regionale (USR), Università.

Dovranno altresì essere previste supervisioni da parte di personale con comprovata esperienza in merito alle tecniche cognitivo-comportamentali.

Tutte le attività andranno adeguatamente documentate.

Per le spese relative a quanto sopra elencato, l'Azienda USL ha considerato una spesa annua fino ad un massimo di **€ 50.000,00/anno o.f.c.**

L'Azienda USL si impegna a considerare fino ad un massimo di 650 ore/anno, e non oltre 25 ore/anno a persona rapportate ad un tempo pieno, comprendendo in questo monte orario la partecipazione a seminari e convegni.

Qualora la formazione ab initio o raggiunta comprenda master e/o acquisizione di tecniche specifiche la Ditta Aggiudicataria, a fronte di dimissioni dell'operatore formato, si impegna a sostituirlo con altro di pari livello formativo e garantire la continuità della figura.


Per la partecipazione a seminari e convegni, è prevista solo la copertura delle spese vive nell'ambito dell'importo stanziato per la formazione.

ART. 7 – COMPETENZE

Competenze del personale del DSM-DP

In attuazione al Programma Regionale Autismo, si specifica che il personale dipendente dell'Azienda USL, formato da Neuropsichiatra Infantile (NPI), Psichiatra, Psicologo (PSI), hanno in capo la diagnosi clinica; Logopedista e neuro psicomotricista partecipano alla Valutazione Funzionale.

Le figure educative dipendenti sono coinvolte nell'organizzazione delle attività formative e nel raccordo con le altre Agenzie. Inoltre svolgono interventi individuali osservativi pre-diagnosi ed interventi di gruppo con i genitori.



Competenze del personale della Ditta Aggiudicataria

Si prevedono:

- osservazione strutturata, da attuarsi nei vari contesti di vita (casa, scuola, famiglia, altri contesti) utilizzando gli strumenti previsti dal PRIA per la valutazione funzionale. I risultati di tale osservazione si integreranno con quelli delle valutazioni degli altri professionisti NPI, PSI, NPM, LOGO)
- presa in carico educativa che comprende elaborazione ed attuazione del programma abilitativo e psico-educativo, in collaborazione con l'equipe multidisciplinare e il suo monitoraggio
- attività volte ad assicurare integrazione di intervento nei vari contesti: sanitario, educativo-scolastico, lavorativo e familiare
- coordinamento organizzativo rispetto alle aree territoriali assegnate.

ART. 8 – LOCALI, ATTREZZATURE E ARREDI

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione spazi, arredi e materiali idonei alla realizzazione di attività e progetti educativi individuali e di gruppo, nell'ambito territoriale dell'Azienda USL.

La disponibilità ad assumere tale impegno dovrà essere contenuta nel progetto che verrà presentato e sarà oggetto di apposita valutazione.

Qualora fosse necessario, è possibile prevedere un iniziale periodo di transizione durante il quale le attività si potranno svolgere presso la Casa del Giardiniere Viale Pepoli 3 Bologna, attuale sede del Progetto Autismo della AUSL di Bologna, in attesa di verifica di ulteriori altre disponibilità.

ART. 9 – SERVIZI COMPLEMENTARI

A carico della Ditta aggiudicataria e comprese nella quota definita per il presente bando si intendono ricomprese tutte le spese necessarie per assicurare l'erogazione delle prestazioni di servizio.

a) Trasporti

Per lo svolgimento delle attività oggetto di gara, la ditta aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione i propri mezzi, quali pulmino e auto.


Le spese di trasporto sono a completo carico della Ditta aggiudicataria e ricomprese nel corrispettivo dell'appalto. Viene stimata una spesa annua presunta per il consumo di carburante e/o titoli di viaggio di circa € 5.000,00 ofc

b) Materiali di consumo

I materiali di consumo (es. materiale di cancelleria), relativi alle attività oggetto del presente capitolato, saranno a carico dell'Azienda USL solo qualora fosse necessario un iniziale periodo di utilizzo della Casa del Giardiniere.

ART. 10 - VERIFICA E CONTROLLO

Per procedere a forme di controllo qualitativo del servizio, l'Azienda USL di Bologna provvederà alla verifica della qualità e dell'appropriatezza degli interventi, nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato. L'Azienda USL



procederà alla verifica analitica degli standard e si attiverà in ogni caso di motivata lamentela degli utenti.

La responsabilità della verifica tecnica e il controllo qualitativo del servizio, la verifica dell'appropriatezza dei progetti psico-educativo-abilitativi e della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, competono al Direttore del Programma Integrato Disabilità e Salute, al Direttore UOSD Disturbi del Neurosviluppo e al Responsabile del Percorso Appropriatelyzza e Qualità delle Prestazioni Sanitarie-Riabilitative Acquisite-Area Dater della Riabilitazione che la esercitano direttamente o per delega. Sono da subito proposti i seguenti indicatori qualitativi che diventeranno parte integrante del sistema di valutazione della qualità del servizio erogato:

- documentazione sanitaria non inferiore al 100%
- numero di progetti presentati alle famiglie non inferiore al 100%
- numero di progetti inviati alle famiglie non inferiore al 100%
- rendicontazione mensile dell'attività svolta con ogni utente non inferiore al 100%
- turn-over degli operatori non superiore al 5% (escluse le gravidanze e i gravi motivi di salute).

Viene definito, come indicatore quantitativo, il raggiungimento dell'obiettivo di erogazione di interventi abilitativi e psicoeducativi diretti a favore di un minimo di 800 pazienti/anno ed un massimo di 1.000 pazienti/anno.

La Ditta aggiudicataria dovrà inviare al Direttore del Programma Integrato Disabilità e Salute, al Direttore UOSD Disturbi del Neurosviluppo e al Responsabile del Percorso Appropriatelyzza e Qualità delle Prestazioni Sanitarie-Riabilitative Acquisite-Area Dater della Riabilitazione che la esercitano direttamente o per delega, dettagliata rendicontazione mensile dell'attività svolta con ogni utente, onde consentire un'adeguata verifica.


Mensilmente viene monitorato sempre dagli stessi il consumo di ore di attività ed eventualmente rimodulati i progetti.

Qualora dalla verifica effettuata al 31 dicembre, da parte del Direttore del Programma Integrato Disabilità e Salute, del Direttore UOSD Disturbi del Neurosviluppo e del Responsabile del Percorso Appropriatelyzza e Qualità delle Prestazioni Sanitarie-Riabilitative Acquisite-Area Dater della Riabilitazione, risultasse che le ore di attività non rispondono al criterio di valutazione individuato e corrispondente all'erogazione di interventi abilitativi e psicoeducativi diretti a favore di un minimo di 800 pazienti/anno ed un massimo di 1.000 pazienti/anno si procederà, in misura proporzionale, ad una riduzione del canone stesso nella fatturazione di dicembre e verrà applicata una penale come previsto all'art. 24 "Penalità".

ART. 11 – DURATA DEL SERVIZIO

Il presente contratto avrà una durata di anni tre con decorrenza presunta dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di anni due, singolarmente considerati, previo interpello della Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica o fax. Durante il periodo di rinnovo, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.



L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione del DSM-DP, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La ditta s'impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra ditta al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale.

ART. 12 – PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Impresa in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL ha la facoltà di risolvere il contratto, con PEC e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art. 1456 del Codice Civile - Clausola risolutiva espressa). In tal caso la Ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda USL;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior oneri.

ART. 13 – PREZZI DEL SERVIZIO


Il corrispettivo spettante alla Ditta aggiudicataria è rappresentato dal valore dei canoni indicati in offerta, salvo conguaglio di fine anno.

Gli importi dei canoni dovranno intendersi omnicomprensivi di obblighi, rischi e oneri a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

Per le attività di osservazione e pianificazione degli interventi, di documentazione e di coordinamento, l'Azienda USL metterà a disposizione della impresa aggiudicataria la somma di **€ 80.000,00/anno, IVA esclusa**, da modulare sulle singole attività a seconda dei bisogni e dei progetti individualizzati. Tale importo non sarà oggetto di parametrizzazione.

Per le spese relative a formazione e supervisione (art. 6 del presente capitolato), l'Azienda USL ha considerato una spesa annua **fino ad un massimo di € 50.000,00/anno ofc** (per un imponibile annuo presunto di € 47.600,00 + IVA). Tale importo non sarà oggetto di parametrizzazione.

Per gli interventi abilitativi e psico-educativi a diretto contatto con l'utenza a favore di un minimo di 800 pazienti/anno ed un massimo di 1.000 pazienti/anno, l'Azienda USL metterà



a disposizione la somma massima annua di **€ 990.000,00 IVA esclusa**. In specifico, l'Azienda USL corrisponderà all'impresa aggiudicataria fino a un massimo di:

- interventi psico-educativi fascia 0-6 anni € 710.000,00 IVA esclusa (pazienti 2018: n. 283)
- interventi psico-educativi fascia 7-13 anni € 180.000,00 IVA esclusa (pazienti 2018: n. 296)
- interventi psico-educativi fascia 14-17 anni € 50.000,00 IVA esclusa (pazienti 2018: n. 90)
- interventi psico-educativi fascia > 18 anni € 50.000,00 IVA esclusa (pazienti 2018: n. 134).

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, durante il periodo di efficacia del contratto stipulato con la impresa aggiudicataria, il numero dei pazienti potrà aumentare al massimo del 20% rispetto al tetto concordato di un minimo di 800 pazienti/anno ed un massimo di 1.000 pazienti/anno cui erogare interventi abilitativi e psico-educativi diretti.

Saranno riconosciute solo le prestazioni effettivamente espletate.

ART. 14 - REVISIONE PREZZI

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio, fatta salva solo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs.50/2016, la possibilità di una rivalutazione annuale, a partire dal terzo anno, nella misura percentuale che sarà definita anche in base a indicatori regionali.

ART. 15 – RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Direttore del DSM-DP il nominativo di un suo rappresentante o incaricato quale Responsabile/Coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

La ditta dovrà inoltre comunicare il recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.

Il Rappresentante, o suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare svolgimento delle attività; egli è tenuto a mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda USL per verificare l'andamento del servizio.


In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

ART. 16 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

I dipendenti della Ditta aggiudicataria che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli assistiti sia degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

L'Azienda USL può richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza ovvero che non sia di gradimento all'Azienda USL.

In particolare, la ditta deve curare che il proprio personale:



- vesta in maniera idonea e sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro come stabilito dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegna immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito dei settori, al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare al Direttore del DSM-DP o a un suo incaricato;
- segnali subito al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; nel contempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche al Direttore del DSM-DP o ad un suo incaricato;
- tenga sempre un contegno corretto;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. La ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, sia utenti che dipendenti dell'Azienda USL, per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ART. 17 - SCIOPERI

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e il proprio personale, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile.

In caso di sciopero, la ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

ART. 18 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA


La Ditta aggiudicataria è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 19 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda.



L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

ART. 20 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO


L'Azienda USL di Bologna, come previsto dall'art 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i, fornisce alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

ART. 21 - DANNI A PERSONE E COSE

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa e ai suoi



dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all'Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno **€ 1.500.000,00** – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi.

ART. 22 - SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*


ART. 23 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 24 – PENALITÀ

L'Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso o in alcune sue parti.

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione



dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni evento o per ogni giorno di mancato servizio;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale da € 1.000,00 per ogni giorno di inadempimento;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni inadempimento;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento;
- in caso di mancato raggiungimento dell'indicatore quantitativo verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate.

In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM-DP o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata o fax, al referente della Ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla Ditta, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata.

La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.


Resta salva la facoltà dell'Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- e) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
- f) qualora l'Azienda capofila notifichi due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- g) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda USL applicherà quanto previsto all'art. 110 del Codice.



Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

ART. 26 – RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016.

ART. 27 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio all'Azienda USL di Bologna.

Per quanto riguarda la fatturazione del mese di dicembre, si rimanda a quanto meglio esplicitato agli artt. 10 "Verifica e controllo" e 13 "Prezzi del servizio" del presente capitolato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna


I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 Bologna.

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.



Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il codice CIG ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015)".

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, tel. n. 0516079538.


L'Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);



- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.


Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

| | |
|-----------------|--|
| <Codice Tipo> | 'DMX, con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio |
| <Codice Valore> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0. |



ART. 28 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19.06.2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).


Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

Clausola n. 10


La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

ART. 29 – SPESE ACCESSORIE

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.



ART. 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)